

DETERMINA DIRETTORIALE Fascicolo n. GU14/177420/2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXX

XXXX - Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

Visto l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Co.Re.Com. Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l' Autorita per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.);

VISTA l’istanza dell’utente XXXX XXXX, del 21/09/2019 acquisita con protocollo N. 0399721 del 21/09/2019

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento è risultato che:

In data 01/12/2017, l'istante a seguito della ricezione di un sms da parte del gestore per una presunta e non specificata irregolarità relativa alla partecipazione al concorso "portaituoiamiciinvodafone", rilevava subito dopo uno storno sul credito residuo denominato "RIACCREDITO" e pari a: -€ 109,99 sulla sim XXXXXX; In data 19/12/2017, inviavo reclamo via pec al gestore, il quale ad oggi non ha ancora fornito alcuna risposta;. Pertanto viene richiesto l'intero riaccredito della somma, l'indennizzo per il ritardo nella restituzione della stessa, l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo e la refusione delle spese procedurali.

La Vodafone Italia spa, ritiene infondato il reclamo in quanto trattasi di mere importi riferentesi a ricariche omaggio date quale bonus per la partecipazione al concorso denominato “portaituoiamiciinvodafone”. Da verifiche effettuate si è riscontrata una anomalia nella partecipazione e pertanto si è provveduto a disattivare il credito maturato. In data 8 gennaio 2019 – come da schermata – si è provveduto a informare l’utente dell’accaduto. Non si ritiene di aderire ad alcuna richiesta, in quanto ben chiaro è il termine di partecipazione al concorso e ben chiara è la procedura attuata, anche nel riscontro al reclamo.

Le richieste di indennizzo da parte dell'istante vanno analizzate sulla base di quello che prevedeva il concorso "portaituoiamiciinvodafone" all'epoca dei fatti e cioè nel 2017. In particolare, nello stesso, era previsto che chi partecipasse a tale genere di concorso, ricevesse un bonus di 20 euro di ricarica in omaggio , per ogni nuovo utente segnalato al gestore, in sede di portabilità del numero. Il massimo di amici presentabili è pari a 3. Dal'estratto della carta dei servizi si evince che eventuale traffico prepagato non goduto, infatti, potrà in ogni

caso essere alternativamente: - o lasciato sui sistemi di Vodafone, sino alla prescrizione del credito stesso, a disposizione del Cliente, che potrà chiederne la restituzione in equivalente monetario; - o trasferito su altra SIM Card Vodafone intestata allo stesso cliente. In caso di MNP, trasferito, insieme al numero portato, presso il nuovo gestore. Il credito verrà restituito ovvero trasferito al netto di ricariche omaggio eventualmente previste dal piano tariffario attivo sulla SIM Card o comunque associate a promozioni, opzioni o meccanismi di autoricarica. Per casistiche di tal genere, un' altro richiamo specifico in materia, è dato dal Decreto Bersani che narra che l'unico limite in ordine alla restituzione del credito riguarda le eventuali restrizioni di credito accumulato in virtù di offerte promozionali (ad esempio con meccanismi di autoricarica). Tutti questi limiti devono comunque essere specificati dettagliatamente nelle carte dei servizi (ovvero le condizioni di fornitura del servizio, previste a parte rispetto al contratto stipulato, sempre disponibili e scaricabili dal sito dell'operatore di riferimento). Dall'esame di tutto quanto descritto ed in seno alle memoria prodotte dalle parti in causa, se ne deduce che : 1) a fronte di un credito sulla sim indicata è stato detratto un importo di euro 109,99, in eccedenza quindi di euro 49,99, rispetto al limite massimo previsto quale bonus per la partecipazione al concorso indetto dal gestore che, nello specifico , prevedeva 20 euro di bonus per ogni nuovo cliente transitato presso Vodafone. Se ne deduce che la detrazione massima da operare era pari a 60,00 euro e non 109,99 euro; 2) l'istante seppur avvertito con sms dell'avvenuta decurtazione, inviava al gestore un reclamo il 17 dicembre 2017, e tale reclamo veniva riscontrato dal gestore in data 8 gennaio 2018 giusta copia mail allegata in memoria inviata al destinatario , quindi entro il tempo massimo stabilito per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 12 della delibera 347/18/Cons ; 3) alla data odierna il gestore Vodafone non ha operato la restituzione di quanto anzidetto decurtato in eccesso -49,99 euro - e pertanto, dovrà provvedere a restituire tale somma all'istante, senza però essere gravato da alcun indennizzo supplementare, perchè nè il vigente regolamento in materia di indennizzi per le controversie sulle comunicazioni elettroniche, nè la carte dei servizi dello stesso gestore, prevedono tale evenienza.

DETERMINA

- Vodafone Italia SpA (Ho.Mobile - Teletu), in parziale accoglimento dell'istanza del 21/09/2019, è tenuta a pagare la somma di euro 49,99 all'istante XXXX XXXX a suo tempo intestatario della scheda XXXXXX, quale somma eccedente l'avvenuta documentata detrazione in eccesso, rispetto al credito nella stessa contenuto. Il pagamento dovrà avvenire entro massimo 120 gg dalla data della firma del presente provvedimento, mediante invio di un assegno intestato allo stesso presso l'indirizzo anagrafico contenuto nei sistemi anagrafici del gestore, salvo diverse modalità concordate successivamente ad oggi e tra le stesse parti in causa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Il direttore
Francesco Di Chiara